

# REGOLAMENTO DI SEZIONE AIGA BOLOGNA

Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato in data 10 marzo 2005,

## PARTE PRIMA

### COSTITUZIONE, SCOPI, PATRIMONIO E SOCI

#### ART. 1 - COSTITUZIONE.

1. E' stata costituita, con atto del 10 marzo 2005, la sezione di Bologna dell'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all'AIJA ( *Association Internationale des Jeunes Avocats* ) con sede presso lo Studio del presidente *pro tempore*, sino ad individuazione di nuova sede.
2. Il presente regolamento disciplina l'attività della sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell'Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.
3. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto prevalgono quest'ultime.

#### ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA'.

1. Gli scopi e l'attività della sezione sono indicati dall'art. 2 dello Statuto dell'Associazione.

#### ART. 3 - PATRIMONIO.

1. Il patrimonio della sezione è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.
2. La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.

#### ART. 4 - SOCI E QUOTE.

1. L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo della Sezione ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione. Il Consiglio Direttivo della Sezione (in breve CDS) può proporre al Congresso di deliberare la iscrizione, quale socio d'onore, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione e, quale socio benemerito, di quelle persone o Enti che versino alla Sezione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci effettivi hanno l'elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione che, invece, non è dovuta dai soci d'onore.
2. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età, siano liberamente esercenti a tempo pieno ed iscritti presso il Registro dei praticanti ovvero l'Albo degli avvocati del Tribunale di Bologna, o iscritti presso altro foro ma esercitanti l'attività prevalente presso il foro bolognese. Il numero dei soci della sezione è illimitato.
3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta o telematica al CDS che delibera entro la prima seduta utile. In caso di rigetto, l'aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia. Il versamento della quota annuale è subordinato all'accettazione della domanda da parte del CDS, e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accettazione.
4. L'iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione da effettuarsi entro il 1° marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Presidente invita il socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 10 giorni con avvertenza che in caso contrario il CDS ne delibererà l'espulsione. Per ogni biennio, il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell'elenco degli iscritti e, comunque, inderogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
5. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal CDS, per dimissione o per raggiunti limiti di età. In quest'ultimo caso il socio che rivesta una carica nell'Associazione la conserva sino al suo naturale rinnovo.

6. Il CDS può deliberare l'espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente regolamento o agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio di garanzia.

\*\*\*

## PARTE SECONDA

### ORGANI, FUNZIONI ED ADEMPIMENTI

#### ART. 5 – ORGANI.

1. Gli organi dell'Associazione sono previsti dall'art. 5 dello Statuto, precisamente: Sono organi territoriali dell'Aiga: a) le Sezioni; b) i Coordinatori regionali; Sono organi nazionali dell'Aiga: c) il Congresso; d) il Consiglio Direttivo Nazionale; e) la Giunta; f) il Presidente; g) il Collegio di garanzia; h) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi.

#### ART. 6 – ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE.

1. La struttura della Sezione comprende: a) il Presidente; b) il CDS; c) l'assemblea dei soci.

#### ART. 7 – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA.

1. Il **Presidente** ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca l'Ufficio di Presidenza, il CDS e l'Assemblea dei soci; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell'Associazione; cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovrintende a tutte le attività dei componenti del CDS e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il CDS, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del presente regolamento.
2. L'**Ufficio di Presidenza** è parte integrante del CDS ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. L'Ufficio cura, insieme al Presidente, l'amministrazione della Associazione e più specificamente :
  - il **Vicepresidente** coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;
  - il **Segretario** provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell'Associazione nonché della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere, l'aggiornamento dell'elenco dei soci;
  - il **Tesoriere** è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al CDS; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.

#### ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE ( CDS ).

1. Il **CDS** è composto dal Presidente (che lo presiede), da 8 membri (tra i quali uno assume la carica di Vicepresidente, uno di Segretario ed un altro di Tesoriere), da uno o più consiglieri nazionali (uno per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1° consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° 281, 5° a 361). Del CDS fanno parte di diritto il *past president* ed i soci che eventualmente ricoprono la carica di Presidente Nazionale o componente della Giunta Nazionale; tali componenti di diritto hanno egualmente diritto di voto, ma non vengono computati ai fini della validità delle sedute. I membri del CDS, ivi compresi quelli di diritto, decadono dalla carica, previa dichiarazione del CDS, in caso di 3 assenze consecutive alle riunioni del CDS.
2. Il CDS è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con avviso inviato almeno 7 giorni o, in caso di urgenza, *ad horas*.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.
4. Il mandato del componente del CDS ha normalmente durata biennale e segue le norme previste dallo Statuto in relazione alla sessione congressuale. Il CDS decade con il Presidente.
5. Il CDS:
  - a) elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

- b) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell'Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea; delibera la convocazione delle Assemblee stabilendone l'odg; mantiene i contatti con il CdO, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;
- c) approva il rendiconto annuale;
- d) stabilisce l'ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;
- e) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell'Assemblea.

## **ART. 9 –ASSEMBLEA**

1. L'assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di maggio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.
2. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto da comunicarsi ai soci, anche a mezzo affissione presso la sede, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione. L'avviso può essere altresì dato per via telematica.
3. L'assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l'indirizzo politico-programmatico dell'Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente a scrutinio segreto.
4. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell'Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il CDS o da 1/5 dei soci in regola con il versamento delle quote.
5. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

\*\*\*

## **PARTE TERZA**

### **ADEMPIMENTI VERSO GLI ORGANI NAZIONALI**

## **ART. 10 - ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE.**

1. Entro il 31 maggio (o diversa data stabilita dallo statuto nazionale) di ogni anno il Presidente trasmette al Segretario Nazionale l'elenco degli iscritti e versa al Tesoriere Nazionale la quota per ogni iscritto di cui all'elenco secondo l'ammontare stabilito dal CDN.
2. Ai sensi dello Statuto, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L'elettorato attivo è comunque garantito se, all'atto dell'esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima.

## **ART. 11 - ASSEMBLEA PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CDS E DEI DELEGATI AL CONGRESSO.**

1. Nel periodo fra l'inizio della sessione congressuale (che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso scritto da comunicarsi alle sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio) ed almeno 20 giorni prima dell'inizio del Congresso Ordinario, la Sezione deve tenere l'assemblea per la elezione diretta del Presidente, del CDS e degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.
2. Ai sensi dello Statuto, nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale - dandone comunicazione al Segretario nazionale entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione congressuale, successiva a tale elezione, si procederà comunque al rinnovo delle cariche.
3. Fino al ventesimo giorno prima della data fissata per l'inizio del Congresso, il Presidente deve comunicare al Segretario Nazionale: a) la composizione del direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali; b) i nominativi dei delegati al Congresso (1 ogni 10 iscritti) ed i supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla Assemblea sezionali.

\*\*\*

## **PARTE QUARTA**

### **ELEZIONI**

#### **ART. 12 - ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA.**

1. L'assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, gli 8 consiglieri del CDS e 3 supplenti, nonché gli eventuali consiglieri nazionali.
2. Per esercitare l'elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritti da almeno 3 mesi. A parità di preferenze viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.
3. Il Presidente – e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente -, ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l'assemblea ordinaria, altrimenti quella straordinaria, per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di consigliere nazionale e qualora, in caso di anticipata cessazione del consigliere di sezione, il subentro dei consiglieri supplenti non sia sufficiente ad integrare completamente il CDS.
4. Le candidature vanno presentate al Segretario entro il ventesimo giorno dalla data di celebrazione dell'assemblea elettorale e devono essere presentate in una lista comprendente la indicazione di un nominativo candidato alla Presidenza, di n. 8 nominativi candidati effettivi (e 3 nominativi candidati supplenti) al CDS, nonché dei nominativi degli eventuali consiglieri nazionali cui la sezione ha diritto. I candidati possono presentare la propria candidatura solo in una lista; in caso contrario si intende valida la candidatura indicata nella lista presentata per prima. La lista incompleta non viene posta ai voti. Sono eletti i componenti della lista che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio dopo 15 giorni.

#### **ART. 13 - ELEZIONE NEL CDS.**

1. Il Presidente, convoca il primo CDS entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta, su proposta del Presidente, o su eventuale indicazione dei consiglieri, il CDS nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente, Segretario ed il Tesoriere. Allo stesso modo nomina i componenti della Consulta che abbiano rivestito una carica nel CDS e dichiara la completa composizione della Consulta stessa.

#### **ART. 14 – ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE.**

1. Il Presidente, immediatamente dopo la elezione della Giunta Nazionale, partecipa all'assemblea convocata dal Presidente della sezione capoluogo di regione, in occasione e nella stessa sede del primo CDN, per eleggere il Coordinatore Regionale che dà immediata comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale.

\*\*\*

## **PARTE QUINTA**

### **INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI**

#### **ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE**

1. La carica di Presidente della Sezione (al pari di quella di Presidente Nazionale) è incompatibile con la carica di Presidente del CdO, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l'attività degli associati, l'Aiga promuove, conformemente all'art. 17 dello Statuto, il principio della rotazione degli incarichi. All'uopo, qualunque carica assunta dal socio in organismi forensi istituzionali ed associativi non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.
3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il CDS, con delibera adottata a scrutinio segreto, proporrà al Collegio di garanzia l'espulsione del socio medesimo.

#### **ART. 16 - INELEGGIBILITÀ.**

1. I consiglieri di sezione ed i consiglieri nazionali possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica

per una sola volta; il Presidente di sezione è immediatamente rieleggibile una sola volta.

\*\*\*

## **PARTE SESTA**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 17 – NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione.
2. Per le modifiche occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea. Possono essere discusse solo le modifiche preventivamente vagliate dal CDS.
3. In caso di scioglimento della Sezione, l'Assemblea nomina un liquidatore. Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i 2/3 degli iscritti.

*Approvato in Bologna, 15 aprile 2016*